



GARA1519

CHIARIMENTI

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA VQR 2011-2014

Numero Gara A.N.AC. 6125374 - CIG 63486965AC

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento
pervenute entro il 06/08/2015.

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se pervenuti entro e
non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 24 agosto 2015.

Cineca Consorzio Interuniversitario

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Sede legale amministrativa e operativa:

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217

Altre sedi operative:

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Q1	<i>Con la presente facciamo la seguente richiesta di chiarimento: nel disciplinare pag. 12 art 5.2 punto B2 in merito ai servizi analoghi a quelli dell'oggetto, per tale definizione si intende la somministrazione di lavoro oppure la somministrazione di personale VQR?</i>
R1	Per “servizi analoghi a quelli oggetto di appalto” si intende il servizio di somministrazione di personale.
Q2	<i>CAPITOLATO Art. 5.5 per quanto riguarda la formazione, ai sensi del D. Lgs 81/2015 l'agenzia, in materia di sicurezza, effettuerà la formazione pre-assuntiva sui rischi in generale, essendo demandata all'utilizzatore quella sui rischi specifici. Infatti ai sensi dell'art 34 c. 5 D. Lgs 81/2015 la materia igiene e sicurezza sul lavoro rimane in capo all'utilizzatore. Chiediamo conferma.</i>
R2	Si conferma.
Q3	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 2 L'Agenzia non potrà essere responsabile del comportamento del personale somministrato, che è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art. 30 D. Lgs 81/2015). Il richiamo agli obblighi che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori non appare pertinente, considerato che oggetto della fornitura è il servizio di somministrazione lavoro, si chiede di stralciarlo, per evitare confusione degli istituti. Si chiede conferma che la risoluzione eventuale del contratto per violazione degli obblighi contributivi o dei contratti avverrà salvo il caso di erronee indicazioni da parte dell'utilizzatore degli elementi normativi economici da applicare (art. 33 c. 2 D. Lgs 81/2015). Il responsabile dell'Agenzia non potrà, sempre per il principio che il lavoratore è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art. 30 D. Lgs 81/2015), far osservare al personale impiegato i compiti e le funzioni stabilite, poiché tale potere è in capo all'utilizzatore.</i>
R3	L'art. 2 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
Q4	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 3 Non trattandosi di appalto ma di servizio di somministrazione lavoro disciplinato dal D. Lgs 81/2015 e non dalle norme del codice civile, si segnala che ai sensi dell'art. 34 c. 3 citato decreto tutta la materia sulla sicurezza è in capo all'utilizzatore che osserverà nei confronti dei somministrati tutti gli adempimenti inerenti la sicurezza che già adotta nei confronti dei lavoratori diretti. L'esecutore quindi non avrà alcun adempimento da svolgere, in tal senso, presso l'azienda utilizzatrice Pertanto l'Agenzia non potrà “collaborare” né “coordinare interventi” in tale materia, non dovrà essere redatto alcun DUVRI, poiché non sussistono interferenze, in quanto l'agenzia non si immette nella organizzazione dell'utilizzatore ma fornisce solo personale. Chiediamo di rivedere l'articolo nel rispetto della normativa sulla somministrazione di lavoro (D. Lgs 81/2015, si veda anche documentazione allegata)</i>
R4	Si distinguano i lavoratori dell'Agenzia dai lavoratori somministrati dall'Agenzia; l'articolo in questione riguarda solo i primi, regolando i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
Q5	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 4</i>

	<p><i>Sempre in considerazione del fatto che il lavoratore svolgerà le proprie mansioni sotto la direzione e controllo di CINECA e che l’Agenzia non entrerà a conoscenza di informazioni riservate, l’articolo dovrebbe essere rimodulato. Peraltro la responsabilità del lavoratore in tale situazione è propria e quindi potrà essere sottoposto a richiamo disciplinare e l’Agenzia non può impegnarsi a far mantenere il segreto poiché tale potere direttivo è in capo all’utilizzatore. Né l’Agenzia può adottare misure per mantenere riservate informazioni di cui, ribadiamo, non entrerà in possesso a meno che non sia Cineca a comunicarle, poiché l’Agenzia non entrerà nei locali di Cineca per acquisire tali dati. L’agenzia fornisce solo il lavoratore.</i></p> <p><i>Rispetto all’obbligo di non assumere personale Cineca chiediamo i riferimenti normativi e le motivazioni inerenti tale assunto, ritenendolo non compatibile con il libero mercato e la somministrazione lavoro.</i></p> <p><i>Da ultimo, proprio perché l’Agenzia non avrà accesso alle informazioni/dati di Cineca, non potrà essere riconosciuta responsabile della fuoriuscita delle predette e del mancato uso di idonee forme di protezione. L’agenzia non entra nei sistemi dell’utilizzatore.</i></p>
R5	L’art. 4 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
Q6	<p>SCHEMA DI CONTRATTO Art 5</p> <p><i>Chiediamo chiarimenti su cosa si intenda per “attività” considerato che oggetto del servizio è la fornitura di personale dietro richiesta dell’utilizzatore nel rispetto della durata e valore dettati dai documenti di gara.</i></p>
R6	Si intende il servizio di somministrazione di personale.
Q7	<p>SCHEMA DI CONTRATTO Art 6</p> <p><i>Chiediamo chiarimenti su quando opererà la risoluzione di diritto.</i></p>
R7	La risoluzione sarà applicata in tutti i casi in cui l’Agenzia sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.
Q8	<p>SCHEMA DI CONTRATTO Art 8</p> <p><i>Si segnala che i danni ai terzi sono a carico dell’utilizzatore ex art. 35 c. 7 D. Lgs 81/2015 e che, rispetto ai danni provocati dal lavoratore, essendo sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (art. 30) non può essere chiamata l’Agenzia a rispondere dei danni da questo provocati.</i></p>
R8	Si prende atto. L’art. 8 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
Q9	<p>SCHEMA DI CONTRATTO Art 13</p> <p><i>Considerato che la fattura attiene alla fornitura di personale ed è composta da costo lavoro e margine, chiediamo cosa si intenda per accertamento: l’Agenzia retribuisce il lavoratore e poi ne chiede ex lege (art. 33 c. 2 D. Lgs 81/2015) il rimborso all’utilizzatore, più il margine offerto.</i></p>
R9	L’accertamento è il controllo operato da personale del Cineca in relazione al corretto adempimento contrattuale dell’Agenzia.
Q10	SCHEMA DI CONTRATTO Art 14

	<i>Chiediamo se il contratto può redarsi in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Diversamente se è possibile avere una previsione delle spese contrattuali.</i>
R10	Si conferma la possibilità di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
Q11	<i>SCHEMA DI CONTRATTO Art 15 Chiediamo conferma che comunque rimangono fermi gli impegni contrattuali reciproci (l'offerta valuta la durata e il valore di gara, riteniamo che CINECA dovrà rispettare l'imposizione di gara e contrattuale rispetto ai due elementi forniti).</i>
R11	L'art. 15 dello Schema di contratto riguarda la facoltà per il Cineca di avere rapporti con altre Agenzie fermo il rispetto del contratto già stipulato con l'Agenzia affidataria della presente gara.
Q12	<i>Chiediamo la possibilità di inserire all'interno del contratto la presenza del codice etico e modello organizzativo dell'Agenzia.</i>
R12	La risposta è negativa.